

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 5 marzo 2007

*Autenticazioni consiglieri comunali. Risposta a quesito.*

In riferimento all'allegato quesito si ritiene di formulare le seguenti osservazioni.

Per effetto dello scioglimento del consiglio comunale coloro che ne fanno parte cessano dalla carica perdendo il relativo "status" di consigliere comunale.

Sono fatte salve eventuali deroghe a tale principio espressamente previste dalla legge.

Si richiama, a questo proposito, la previsione di cui all'articolo 39, comma 5, (che per effetto del rinvio operato dall'articolo 23 della L.R. 23/1997 continua a trovare applicazione in Regione nel testo originario così come vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 23/1997 medesima) laddove si prevede che *"I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimenti continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni a loro eventualmente attribuiti"*. Secondo consolidata dottrina per incarichi esterni debbono intendersi quelli che il consigliere abbia assunto, per determinazione dello stesso consiglio comunale, della giunta o del sindaco, presso enti ed organismi che operano autonomamente dall'ente locale al quale il consigliere appartiene, costituendo un'entità giuridica a sé stante.

Da ricordare, inoltre, la previsione di cui all'articolo 15 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in cui si dispone che *"Nei comuni retti da commissario, i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso."*

Non pare, tuttavia, rinvenirsi analogha disposizione derogatoria in merito alle facoltà concesse al consigliere comunale dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in tema di autenticazioni delle sottoscrizioni.

Si ritiene, perciò, che tale facoltà non sia ascrivibile al consigliere cessato dalla carica a seguito di scioglimento del consiglio.